



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

DIPARTIMENTO DI STUDI CLASSICI, LINGUISTICI E DELLA FORMAZIONE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LETTERE (L-10)

REGOLAMENTO DIDATTICO

(Approvato nell'adunanza del Consiglio di Corso di Studi del 12 giugno 2025 e del Consiglio di Dipartimento del 12 giugno 2025)

ARTICOLO 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e il funzionamento del Corso di Studio in "Lettere" (Classe L-10), in vigore dall'A.A. 2025/2026, con doppio curriculum: "Culture dell'Antico" e "Linguaggi della contemporaneità", afferente al Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione presso l'Università degli Studi di Enna "Kore", in conformità con lo *Statuto di Autonomia dell'UKE*, col *Regolamento Generale di Ateneo*, col *Regolamento Didattico di Ateneo*, col *Regolamento-Quadro delle Facoltà*, col *Regolamento-Quadro sulle funzioni e il coordinamento dei Corsi di Studio*, col *Regolamento-Quadro sul calendario delle attività didattiche e sulla trasparenza nelle procedure di valutazione degli apprendimenti*, con la *Carta della Qualità di Ateneo* (11 Dicembre 2023, edizione 4.1) la *Carta dei Servizi per gli studenti*.
2. Il Manifesto degli Studi e la Scheda Unica Annuale del Corso di Studi, aggiornati secondo le modalità prescritte dall'ordinamento di Ateneo, costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

Descrizione del Corso di Studio e Obiettivi formativi specifici

1. Il Corso di Studio in "Lettere" (Classe L-10) afferisce al Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione.

Il CdS in Lettere (L-10) ha durata triennale, prevede l'acquisizione di 180 CFU e propone un percorso di studi linguistici, filologico-letterari, archeologici e storico-artistici dell'età antica, medievale, moderna e contemporanea. Prevede una base scientifico-culturale comune ai due specifici indirizzi curriculari, **Linguaggi della contemporaneità** e **Culture dell'antico**, finalizzati non solo alla formazione dei futuri docenti di materie letterarie, ma anche di operatori culturali che possano svolgere mansioni professionali in enti pubblici e privati, nel campo

delle risorse umane, della comunicazione e promozione culturale, nonché nella gestione dei beni e prodotti culturali, sia in ambito pubblico che privato. I due indirizzi di studio che il corso di Lettere offrirà hanno l'obiettivo di formare laureati capaci di analizzare in modo critico e approfondito tanto le culture dell'antico e le testimonianze del passato, quanto i linguaggi della contemporaneità, fornendo loro strumenti teorici e metodologici adeguati per affrontare con competenze le sfide attuali. *Culture dell'antico* mira ad una solida preparazione in ambito archeologico, filologico e storico-artistico. *Linguaggi della contemporaneità* si caratterizza per una più marcata apertura verso i temi della contemporaneità e dei linguaggi letterari e della cultura mediale. La struttura del corso prevede l'integrazione di altri ambiti disciplinari, che consentono agli studenti di ampliare e personalizzare il proprio percorso formativo.

Gli studenti che si iscriveranno al corso di laurea in Lettere avranno la possibilità di acquisire le conoscenze e le competenze interdisciplinari che consentiranno loro di muoversi con agilità in ambiti diversi, quali la gestione e la valorizzazione dei beni culturali, la promozione del territorio, la produzione e la diffusione della cultura, la redazione di testi e contenuti, la formazione e la didattica.

2. Gli obiettivi formativi specifici da raggiungere che qualificano e identificano il percorso formativo vertono sull'acquisizione di:

- una consolidata e consapevole padronanza scritta e orale della lingua italiana;
- una solida competenza negli studi letterari, filologico-linguistici e storici, da usare con padronanza critica per la lettura e l'interpretazione di una molteplice tipologia di testi, distribuiti in un lungo arco temporale, dall'antichità alla contemporaneità.

Alla fine del percorso di studi gli studenti avranno acquisito la capacità di reperire e usare criticamente le informazioni contestualizzandole nello spazio e nel tempo; avranno appreso i fondamenti di almeno una delle lingue e letterature del mondo classico; sapranno adoperare risorse e strumenti informatici negli ambiti specifici; avranno conseguito un livello B1 nella lingua inglese; saranno, infine, in possesso di una capacità di apprendimento adeguata (da completare poi nel ciclo magistrale) a futuri docenti di materie letterarie, ma anche ad operatori culturali che possano svolgere mansioni professionali di vario livello in enti pubblici e privati, nel campo delle risorse umane, del giornalismo e della comunicazione, della divulgazione e promozione culturale, nonché nella gestione di beni e prodotti culturali, sia in ambito pubblico che privato.

Gli ambiti disciplinari implicati in entrambi i curricula, infine, sono tra quelli necessari per accedere all'insegnamento nella scuola media inferiore e superiore.

Gli obiettivi specifici di ciascun insegnamento sono ricavabili dalle schede di trasparenza di ciascun docente, pubblicate sulla pagina web del Corso.

ARTICOLO 3

Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

1. Conoscenza e comprensione (*Knowledge and understanding*)

I laureati del Corso dovranno aver dimostrato di possedere le conoscenze di base e dal percorso formativo qui strutturato. Più in dettaglio, dovranno aver assimilato:

- 1) i maggiori momenti della storia italiana, europea e mondiale;
- 2) le principali correnti e gli autori più importanti del patrimonio letterario e artistico in particolare italiano, latino e greco (a seconda del *curriculum* prescelto);
- 3) i più efficaci metodi dello studio delle lingue e delle filologie, sia antiche e medievali che moderne;
- 4) i più efficaci metodi di studio degli altri ambiti disciplinari quali le archeologie, la promozione del patrimonio culturale, della cultura visuale (a seconda del *curriculum* prescelto).

La verifica delle conoscenze avverrà anche tramite prove *in itinere* (non obbligatorie, scritte o orali) per insegnamenti da 12 CFU, volte al riconoscimento delle soglie di competenza di volta in volta raggiunte, e tramite prove finali, a conclusione dei singoli corsi, così come stabilito nelle schede di trasparenza di ciascun insegnamento pubblicate sulla pagina web del corso.

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (*applying knowledge and understanding*)

I laureati del Corso dovranno aver dimostrato di avere acquisito gli strumenti metodologici forniti durante le lezioni e di poterli applicare anche nella lettura ed interpretazione di altri contesti storici, letterari o storico-archeologici, declinati in maniera specifica a seconda del *curriculum* prescelto.

Gli strumenti didattici previsti per l'acquisizione di tali capacità sono inerenti alle specificità delle diverse attività previste dal percorso formativo, dai corsi istituzionali ai laboratori, alla partecipazione obbligatoria a tirocini formativi. La corretta applicazione delle conoscenze sarà verificata *in itinere* e/o al termine delle attività di laboratorio e dei corsi istituzionali.

3. Autonomia di giudizio (*making judgments*)

Il Corso di Studi mira a fornire allo studente la capacità di raccogliere e interpretare i dati ritenuti utili e idonei per determinare giudizi autonomi nel proprio campo di studi, inclusa la riflessione su temi sociali ed etici connessi agli aspetti propriamente scientifici; andrà in particolare sviluppata non solo su argomenti specificamente disciplinari, ma anche su un complesso di conoscenze trasversali, in grado di rivelare capacità di sintesi critica.

L'autonomia di giudizio sarà sperimentata anche attraverso la prova finale, nella quale il laureando potrà esprimere compiutamente l'acquisizione di un proprio sistema di valutazione e la capacità di riflessione e di elaborazione all'interno di specifici domini culturali.

4. Abilità comunicative (*communication skills*)

I laureati del Corso dovranno aver appreso le tecniche idonee a comunicare, con estrema chiarezza e proprietà di linguaggio, a specialisti e non, informazioni riflessioni problemi e soluzioni e, in ultima analisi, tutto il bagaglio delle conoscenze specifiche immagazzinato lungo il percorso di studi.

Le spiccate capacità comunicative dei laureati del Corso dovranno, pertanto, rappresentare un punto di forza della loro preparazione professionale.

Durante lo svolgimento delle altre attività didattiche obbligatorie, e in particolare nel momento dell'interrelazione con il mondo del lavoro (sotto forma di tirocinio formativo), questa finalità formativa sarà oggetto della massima attenzione. Anche l'esperienza Erasmus rappresenta un'opportunità che tende a sviluppare le abilità comunicative dello studente.

Tali abilità saranno verificate durante il percorso formativo dai docenti e anche mediante la prova finale, in forza della quale potranno essere misurate le capacità di enunciare-comunicare, oltre che di produrre in forma corretta un testo scritto, su temi riferibili ai settori disciplinari specifici del percorso formativo.

5. Capacità di apprendimento (*learning skills*)

Al termine del percorso formativo i laureati dovranno aver dimostrato di avere sviluppato capacità di apprendimento tali da consentire loro di poter proseguire in maniera autonoma negli studi e nell'aggiornamento professionale, sia in riferimento alla possibilità d'intraprendere percorsi formativi superiori, quali Master di I livello o il biennio Magistrale, sia rispetto alle necessità emergenti dal contatto con il mondo del lavoro.

Acquisizione, esercizio e verifica di tali capacità avverranno tramite le normali e molteplici occasioni di riscontro del grado di maturazione dello studente, dalla frequenza dei singoli corsi ai tirocini, fino al momento conclusivo della preparazione della prova finale.

Art. 4

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati nella classe L-10

I laureati del Corso, avvalendosi delle proprie conoscenze linguistiche, filologico-letterarie, archeologiche e storico-artistiche, possono svolgere attività professionali nell'ambito degli istituti culturali di vario tipo (editoria, enti pubblici e privati) in qualità di:

- intervistatori e rilevatori professionali presso enti pubblici e privati (3.3.1.3.2);
- organizzatori di convegni e ricevimenti, responsabili centri congressi presso enti o aziende pubbliche e private (3.4.1.2.2);
- tecnici della produzione di servizi (3.1.5.5.0);
- organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali (3.4.1.2.1);
- tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale (3.4.3.2.0).

Art. 5

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Lettere occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università, secondo la normativa vigente. È, inoltre, richiesta un'adeguata preparazione di base costituita dalle competenze linguistiche e dalle conoscenze culturali di norma acquisite negli Istituti di istruzione media superiore di indirizzo umanistico.
2. Per l'ammissione di studenti stranieri con titolo estero equipollente al diploma di scuola secondaria superiore è previsto un colloquio che ne verifichi un'adeguata conoscenza della lingua italiana, pari al livello B2, da effettuarsi presso il Centro Linguistico di Ateneo, che valuterà la competenza linguistica del candidato.

Art. 6

Modalità di verifica delle conoscenze in ingresso e attività di recupero di eventuali debiti formativi (OFA)

1. Il Corso di Studi, nel rispetto del regolamento Didattico di Ateneo e ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.M. 270/2004, effettua un test obbligatorio (a risposte multiple e/o aperte) per tutti gli studenti neo-immatricolati, al fine di verificare il possesso delle conoscenze e delle competenze in ingresso.
2. L'eventuale assenza ingiustificata al test, ovvero la carenza delle conoscenze richieste per l'accesso, non precludono l'iscrizione, ma comportano la maturazione di debiti formativi, da recuperare mediante la frequenza obbligatoria di corsi attivati gratuitamente (corsi OFA = Obblighi Formativi Aggiuntivi).

Il Consiglio di Corso di Studi può deliberare in merito ai programmi, all'impegno orario e ai calendari di eventuali corsi di preparazione al test di verifica delle conoscenze e delle competenze in ingresso, da svolgersi prima dell'inizio delle lezioni curriculari.

3. Le attività formative per l'assolvimento degli OFA (Corsi OFA) sono organizzati dal Consiglio di Corso, che determina anche le relative modalità di valutazione finale.

In particolare, saranno attivi i seguenti moduli, da seguire complessivamente o solo in parte, a seconda dell'esito del test di ingresso:

1. Area linguistico-letteraria;
2. Area storico-geografica;
3. Elementi di grammatica e sintassi latina;
4. Elementi di grammatica e sintassi greca (per il *curriculum* "Culture dell'Antico").

Per gli studenti stranieri con debiti formativi nella conoscenza della lingua italiana, il Centro Linguistico di Ateneo preparerà specifici corsi di recupero. Per coloro i quali, per gravi e comprovati motivi (studenti lavoratori, studenti con disabilità, genitori di bambini di età inferiore ai tre anni) non potessero frequentare in modo continuativo le attività formative predisposte, si farà riferimento al Regolamento deliberato dal Consiglio di Dipartimento.

4. Gli OFA devono essere assolti entro il 31 luglio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione al primo anno di corso. I corsi OFA vengono di norma organizzati nel I semestre, i calendari sono predisposti in modo da non interferire con le attività didattiche degli insegnamenti curriculari e sono resi pubblici con congruo anticipo sulla pagina web del Corso di Studio. In fase di definizione del Calendario accademico (giugno di ogni anno) vengono previsti anche lo svolgimento del test, le attività di recupero previste e individuati i Docenti di riferimento. Sulla pagina web del Corso di Studi sarà postato un link con tutte le informazioni relative.
5. Per gli iscritti al *curriculum* 'Linguaggi della Contemporaneità', il test comprende 3 sezioni (5 quesiti a risposta multipla per ciascuna sezione) per un totale di 25 quesiti: 1. Area linguistico-letteraria. 2. Area storico-geografica. 3. Elementi di grammatica e sintassi latina. Per gli iscritti al *curriculum* 'Culture dell'antico', il test comprende 4 sezioni (alle 3 sezioni sopra citate se ne aggiunge una quarta: 4. Elementi di grammatica e sintassi greca), con 5 quesiti a risposta multipla per ciascuna sezione, per un totale di 30 quesiti.

Per superare il test lo studente deve totalizzare un punteggio di 3 risposte corrette su 5 per ogni sezione.

Per lo svolgimento del test viene concesso un tempo massimo di 2 ore per gli iscritti al *curriculum* 'Linguaggi della Contemporaneità' e di 2 ore e 30 minuti per gli iscritti al *curriculum* 'Culture dell'antico'.

6. Gli eventuali debiti vengono recuperati tramite la frequenza obbligatoria (per una percentuale di presenze pari all'70%) di un Corso di recupero per ciascuna sezione, costituite come segue: 4 CFU per l'Area linguistico-letteraria; 2 CFU per l'Area storico-geografica; 2 CFU per Grammatica e sintassi latina; 2 CFU per Grammatica e sintassi greca (per il *curriculum* 'Culture dell'antico'). Non sono previste lezioni di recupero di durata superiore alle 3 ore.
7. Al termine di ciascuno dei percorsi formativi è prevista una verifica del raggiungimento dei requisiti minimi previsti. Le indicazioni sulle modalità della prova finale sono indicate nella scheda di trasparenza di ciascun corso OFA e calendarizzate prima della prima sessione di esame utile.
8. Il mancato recupero degli obblighi formativi aggiuntivi permetterà l'iscrizione ad anni successivi, ma non consentirà l'accesso agli esami e l'iscrizione alle attività di laboratorio. Sarà invece sempre possibile attivare il tirocinio.
9. Sono esonerati dal test di ingresso gli studenti che abbiano superato, presso altri atenei, la prova d'ingresso a Corsi di Studi della stessa Classe.

Art. 7

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, di durata semestrale o annuale, esercitazioni e laboratori, secondo i programmi dichiarati nelle Schede di Trasparenza e nel rispetto dei regolamenti d'Ateneo in vigore.
2. L'eventuale articolazione in moduli, la durata dei corsi e il calendario delle attività didattiche sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Corso di Studi, ratificati dal Consiglio di Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione e tempestivamente pubblicati sulla pagina web del Corso.
3. Le attività didattiche sono organizzate sulla base delle seguenti tipologie di:

- lezioni frontali anche attraverso l'uso di strumenti multimediali (immagini e filmati);
 - lezione aperta (integrata da discussioni in gruppo, confronto con esperti di settore);
 - seminari di approfondimento tematico;
 - attività di laboratorio (studio di casi; simulazioni; studio e documentazione di reperti archeologici o documenti di archivio);
 - visite di monumenti, musei e siti archeologici;
4. Secondo il Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 12, comma 2) a 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo da parte dello studente, di cui 6 ore di lezione frontale e 19 ore tra esercitazioni, laboratori, seminari o altre attività formative, incluse le ore di studio individuale.
 5. La prova finale, da 3 CFU, è meglio descritta, riguardo alle caratteristiche e alle modalità di svolgimento, all'art. 17 del presente Regolamento.
 6. Per l'elenco completo degli insegnamenti previsti dal CdS, i relativi crediti formativi e i settori scientifico-disciplinari, si rimanda al Piano degli Studi pubblicato sulla pagina web del Corso.
 7. Qualora, per un giustificato motivo, l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente è tenuto a inviare comunicazione tempestiva alla Direttrice, al Coordinatore del corso, al responsabile della segreteria didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente, come da articolo 26 del Regolamento Didattico di Ateneo. La Segreteria provvede all'immediata pubblicazione sul sito del corso delle informazioni relative alla nuova calendarizzazione dell'attività curando che non vi siano sovrapposizioni e che siano rispettati gli intervalli previsti tra l'ultima lezione e gli appelli d'esame dello specifico insegnamento.

Art. 8

Documento di trasparenza relativo ai singoli insegnamenti

1. Come disposto dall'art. 10 del "Regolamento-quadro sul calendario delle attività didattiche e sulla trasparenza nelle procedure di valutazione degli apprendimenti" (Testo coordinato con lo Statuto e con il Regolamento generale di Ateneo ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Generale emanato con D. P. n. 19 dell'8 gennaio 2024), il docente incaricato è tenuto a pubblicare per ciascun insegnamento un Documento di trasparenza sulla base di un format predisposto in cui siano descritti il settore scientifico-disciplinare, la collocazione semestrale, le ore di lezioni e le relative modalità di svolgimento. Il Documento di trasparenza contiene, altresì, informazioni relative ai prerequisiti richiesti, alle propedeuticità, agli obiettivi formativi (declinati secondo i descrittori di Dublino), ai risultati di apprendimento attesi, ai contenuti dell'insegnamento, oltre ai testi di riferimento consigliati e agli eventuali altri materiali didattici predisposti per gli studenti.
2. Nel Documento di trasparenza vengono chiaramente definite le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame. Nello specifico essa contiene informazioni relative:
 - a) all'ammissione alla prova, se eccezionali rispetto alla normale prenotazione telematica;
 - b) agli argomenti di esame, ai programmi previsti e ai libri di testo;
 - c) se si prevede l'uso di *slides* o altro materiale didattico in sede di esame, il Docente è tenuto a specificare a caricarlo sulla piattaforma UnikoreFad.
 - d) ai criteri con cui viene valutata la prova, definendo le soglie, a partire da quella minima, dei livelli attesi di apprendimento, di conoscenze e di competenze dello studente.
3. Nell'eventualità di una prova scritta, oltre alle informazioni già previste nel comma precedente, il documento riporta le informazioni relative a:
 - a) i tempi di svolgimento della prova, inclusa l'eventuale presenza anticipata rispetto all'orario di inizio di questa;

- b) i materiali eventualmente ammessi alla prova;
 - c) in caso di modalità di esame consistenti in una prova scritta e in una orale, in che misura la valutazione in termini numerici della prima concorrerà alla valutazione complessiva.
 - d) va evitato l'uso esclusivo di prove a risposte multiple; bisogna, dunque, prevedere prove che contemplino anche risposte aperte, specificando modalità e criteri per il superamento dell'esame e/o per eventuali insufficienze.
 - e) Per gli insegnamenti annuali nella sessione invernale va previsto un appello a Dicembre, prima delle vacanze natalizie e un appello a Gennaio, come da Regolamento stabilito dal Consiglio di Dipartimento. La prova *in itinere* (non obbligatoria) va calendarizzata nel mese di Gennaio. Nel Documento di trasparenza, in riferimento alla prova *in itinere*, vanno indicate le parti del Programma oggetto dell'esame, specificando su quali dei testi adottati o parti dei testi (eventualmente singoli capitoli se si tratta di manuali o altro) verterà l'esame. Se per la *Prova in itinere* si prevede una prova scritta, vale quanto sopra riportato (comma 3 del presente articolo).
 - f) Il Documento di trasparenza è previsto anche per i Corsi OFA e per i laboratori. In caso di mutazioni sono previste schede per ogni singolo corso. Per eventuali debiti formativi da colmare rispetto ai CFU previsti per ciascun insegnamento per studenti provenienti da altro Ateneo o da altri corsi di Laurea (Passaggi di corso, seconda Laurea, corsi Erasmus), a seguito di Delibere con riconoscimento di CFU approvate dal CCS, i Docenti titolari degli insegnamenti interessati sono tenuti a produrre una scheda di trasparenza appositamente redatta.
4. La completezza, la coerenza e la chiarezza dei documenti di trasparenza sono oggetto di accertamento del Consiglio di Corso di Studi su indicazioni della Commissione Didattica, della Commissione Paritetica del Dipartimento e del Presidio di Qualità di Ateneo.

Art. 9

Attività formative a scelta dello studente

1. In relazione alle discipline a scelta dello studente previste al terzo anno del corso per 12 CFU, gli iscritti al terzo anno potranno scegliere tali materie fra tutte quelle attivate dall'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo, come normato dall'articolo 17 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 10

Frequenza delle attività e propedeuticità

- 1. È consigliabile per lo studente sostenere gli esami di profitto rispettando le semestralità e annualità degli insegnamenti.
- 2. La frequenza delle lezioni non è obbligatoria, ma vivamente consigliata, per tutte le materie e in modo particolare per le lingue.
- 3. Per i laboratori è prevista la frequenza obbligatoria per una percentuale di presenze pari al 70% delle ore previste.
- 4. Per i corsi OFA è prevista la frequenza obbligatoria per una percentuale di presenze pari al 70% delle ore previste (v. art. 6 del presente Regolamento).

Art. 11

Tirocinio/Stage/ulteriori attività formative/laboratori

1. L'offerta formativa è completata da laboratori, attività professionalizzanti e di tirocinio atte a concorrere all'acquisizione di competenze formative.

La frequenza dei **laboratori**, collocati al secondo e al terzo anno di entrambi gli indirizzi del Corso di Studi è obbligatoria. Lo studente, pertanto, è tenuto ad acquisire il 70% del monte ore complessivo (corrispondenti a 35 ore sul totale previsto di entrambi i laboratori: lo studente, dunque, potrà assentarsi per un massimo di 7,5 ore a laboratorio).

Al secondo anno del piano di studi di entrambi gli indirizzi (*Culture dell'Antico e Linguaggi della Contemporaneità*) sono previsti 2 CFU (corrispondenti a 50 ore) di **attività professionalizzanti**, che potranno essere acquisiti dallo studente già a cominciare dal primo anno.

Tali CFU saranno accumulabili attraverso la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, *workshop*, corsi di formazione e altri eventi, riconosciuti e accreditati dal Corso di Laurea. Proposte di eventuali laboratori e di altre attività didattiche integrative, seminari etc. verranno discusse e valutate dal Consiglio di Corso di Studi e poi sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Al terzo anno del piano di studi di entrambi gli indirizzi (*Culture dell'Antico e Linguaggi della Contemporaneità*) sono previsti 2 CFU (corrispondenti a 50 ore) di **Tirocinio** (esterno), che potrà essere svolto dallo studente già a cominciare dal secondo anno. Il **tirocinio esterno** dovrà essere coerente con gli obiettivi del Corso di Studio e andrà svolto presso strutture convenzionate. La domanda di **tirocinio esterno** va presentata al Centro UKE-PASS (*Placement, Apprendistato e Servizi per l'inserimento lavorativo degli Studenti*). Nella pagina dell'UKE-PASS-Tirocinio è presente un elenco con le strutture convenzionate, riferite al Corso di Laurea.

Lo studente potrà proporre di svolgere la propria attività di tirocinio esterno presso aziende, enti o istituzioni (pubbliche o private) che non siano presenti nell'elenco; in tal caso, la proposta dovrà essere indirizzata alla Commissione Didattica, che coordina tutte le attività necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di tirocinio, in collaborazione con le strutture preposte a livello di Ateneo e che esamina preliminarmente i progetti formativi di tirocinio e propone al Consiglio di Corso di Studi. Una volta verificata la congruenza da parte della Commissione Didattica, lo studente potrà inoltrare la richiesta all'UKE-PASS per stipulare la relativa convenzione.

Per gli studenti iscritti agli anni accademici precedenti al 2025/26, si rimanda alla tabella specifica che illustra in che modo il tirocinio sia normato sulla base del piano di studi di riferimento.

2. La frequenza alle attività di laboratorio è obbligatoria, come già indicato, per una percentuale di presenze pari al 70% delle ore previste. In caso di gravi problemi di salute certificati (quali visite mediche specialistiche non rimandabili legate a serie patologie, interventi chirurgici non programmabili o maternità) oppure nel caso di studenti lavoratori, studenti con disabilità o studenti genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, previa presentazione della necessaria documentazione e a seguito di apposita istanza alla Commissione Didattica, il docente di riferimento potrà assegnare un programma specifico di recupero.

3. Le attività di tirocinio e la loro organizzazione sono definite dettagliatamente da un apposito regolamento pubblicato sulla pagina web del corso.

Art. 12

Esami e verifiche del profitto degli studenti

1. Le modalità di esame e verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi e devono essere chiaramente indicate nei documenti di trasparenza dei singoli insegnamenti e sulla pagina web del Corso di Studi. Esse si svolgono in conformità allo Statuto, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento-quadro sul calendario delle attività didattiche e sulla trasparenza nelle procedure di valutazione degli apprendimenti" (Testo coordinato con lo Statuto e con il Regolamento generale di Ateneo ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Generale emanato con D. P. n. 19 dell'8 gennaio 2024, artt. 6-11).

2. La valutazione del rendimento degli studenti si tiene davanti a commissioni di esame, presiedute di norma dal docente che ha tenuto l'insegnamento corrispondente o che ne ha svolto almeno uno dei moduli costitutivi, che svolge il ruolo di presidente della commissione. In casi eccezionali, valutati dal Direttore del Dipartimento, la presidenza della commissione può essere affidata a un diverso docente appartenente pur sempre ai ruoli dell'Università. Gli altri membri della commissione possono essere professori, ricercatori o cultori della materia.
3. Durante le attività di valutazione degli studenti devono essere compresenti almeno due membri della commissione, tra i quali il presidente. Nel corso dello svolgimento di prove scritte, deve essere assicurata la presenza di almeno un membro della commissione.
4. Gli esami si tengono nelle sedi dell'Università o in spazi comunque individuati dall'Ateneo, resi accessibili al pubblico per tutta la durata delle prove, nei limiti e secondo le modalità di cui al Regolamento-quadro.
5. Le prove di esame consistono, di norma, in un colloquio che si svolge in seno a uno degli appelli previsti dalle sessioni di esame, secondo il calendario pubblicato sulla pagina Web dell'Università.
6. Le prove di esame possono prevedere una prova scritta, a condizione che tale modalità sia stata espressamente prevista nella Scheda di trasparenza dell'insegnamento, e si svolgono in corrispondenza di uno degli appelli previsti nell'ambito delle sessioni di esame, nelle date preventivamente pubblicate sul sito web dell'Università. In tali casi, la Commissione è tenuta a conservare i prodotti della/e prova/e, costituenti atti dell'esame. A valutazione avvenuta, la commissione provvede a raccogliere l'intera documentazione prodotta dagli studenti e a depositarla presso gli uffici amministrativi dell'Università unitamente ai verbali, ai fini della registrazione degli esiti e dell'archiviazione degli atti. Il Presidente o il Componente della Commissione di esame che presiede allo svolgimento delle prove scritte è personalmente responsabile della custodia degli elaborati dal momento della loro consegna da parte degli studenti fino al deposito presso la Segreteria didattica del corso di laurea.
7. Le prove di esame possono, inoltre, essere costituite da modalità combinate, quali ad esempio una prova scritta seguita da colloquio. Per tale prova vanno in ogni caso osservate le modalità previste dai regolamenti vigenti.
8. Quando si fa ricorso a prove scritte, deve essere garantito in ogni momento che esse siano realizzate effettivamente dai partecipanti all'esame. A tal fine, hanno diritto ad accedere nella sede di svolgimento delle prove esclusivamente gli studenti partecipanti alla prova, e la Commissione accerta l'avvenuto isolamento dei partecipanti rispetto alle comunicazioni con l'esterno.
9. Le prove possono infine avere ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività sono finalizzate in ogni caso all'accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che caratterizzano l'attività facente parte del *curriculum*.
10. Per gli insegnamenti che siano classificati come annuali nel Piano di studi (12 CFU), è prevista una prova *in itinere* non obbligatoria nella sessione intermedia ed una successiva prova nelle sessioni finali. Quest'ultima viene diversamente strutturata, anche in termini organizzativi, rispettivamente per gli studenti che abbiano o non abbiano sostenuto la prova *in itinere*. Agli studenti che abbiano sostenuto la prova *in itinere* è assegnato un voto risultante dalla media delle due prove. L'eventuale ripetizione dell'esame viene distribuita nelle sessioni disponibili.
11. Qualsiasi sia la modalità adottata, ogni prova di esame è in ogni caso preceduta dall'accertamento dell'effettiva identità di ciascun partecipante, e conclusa con la sottoscrizione del verbale.
12. Sono ammessi alle sessioni di esami tutti gli studenti regolarmente iscritti o coloro che abbiano acquistato corsi singoli se regolarmente prenotati sulla piattaforma d'Ateneo. Il terzo appello della sessione straordinaria è riservato solo agli studenti laureandi (150 crediti conseguiti), ripetenti e fuori corso, ai genitori di bambini che abbiano meno di tre anni, agli

studenti che abbiano svolto il progetto Erasmus, o che siano in procinto di farlo e, infine, ai soggetti con certificazione di disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento.

13. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere posticipato, il docente è tenuto a inviare comunicazione tempestiva al Coordinatore del corso, al responsabile della segreteria didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente, come da articolo 26, comma 6, del Regolamento Didattico di Ateneo. La Segreteria provvede all'immediata pubblicazione sul sito del corso delle informazioni relative alla nuova calendarizzazione. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate.
14. Con riferimento alle modalità di svolgimento degli esami e alla loro tempistica, nei casi di particolare complessità o di significativa numerosità degli studenti partecipanti, per l'oggettiva impossibilità a svolgere, come da calendario, le prove in un'unica giornata, gli esaminandi possono essere ripartiti in più giornate secondo un calendario determinato nel giorno dell'appello o al momento della chiusura delle prenotazioni, sulla base delle prenotazioni pervenute. La calendarizzazione è in tal caso opportunamente pubblicizzata con le stesse modalità del calendario originario, dandone opportuno avviso tramite la Segreteria didattica, che provvede alla pubblicazione degli elenchi degli esaminandi sulla pagina web del Corso.
15. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la Lode, qualora il voto finale sia 30.
16. Per quanto non esplicitato si fa riferimento al Regolamento Quadro sul Calendario delle Attività Didattiche e sulla Trasparenza nelle Procedure di Valutazione degli Apprendimenti, pubblicato sulla pagina web del Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione.

Art. 13

Riconoscimento crediti in caso di passaggi, trasferimenti da altro ateneo e seconde lauree

1. La Commissione Didattica, Orientamento e *Placement* istruisce, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studi, i piani di studio degli studenti in trasferimento; propone al Consiglio di Corso di Studi il riconoscimento crediti degli studi effettuati all'estero; propone al Consiglio di Corso di Studi il riconoscimento crediti degli studi di studenti già laureati, o in trasferimento da altri corsi di laurea dell'Ateneo, o da altri Atenei.
2. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea in Lettere, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro Corso di Laurea ovvero da un'altra Università, il CdS, sulla base delle indicazioni della Commissione Didattica, convaliderà gli esami sostenuti, indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare e il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene iscritto lo studente, in base al numero di esami convalidati.
3. Come previsto dalle norme vigenti e dall'articolo 13 del Regolamento didattico di Ateneo, agli studenti che provengono da CdS della medesima classe viene assicurato il riconoscimento del maggior numero possibili dei crediti maturati nella sede di provenienza, fatto salvo il parere della Commissione didattica sulla congruità del percorso pregresso effettuato dallo studente.
4. Per le ulteriori attività non comprese nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del CdS o eccedenti i limiti di cui al precedente paragrafo, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 12 CFU a titolo di "Attività formative a scelta dello studente", come previsto dall'articolo 14 del Regolamento didattico di Ateneo.
5. Gli studenti del CdS possono ottenere il riconoscimento di tirocini, stage, ecc., che siano coerenti con gli obiettivi didattici del Corso.
6. Al fine del riconoscimento di eventuali CFU di carriere pregresse, è necessario fare apposita istanza al momento dell'immatricolazione.

Art. 14

Riconoscimento crediti acquisiti nell'ambito di progetti di mobilità internazionale

1. Le procedure nell'ambito di progetti di mobilità internazionale sono coordinate e assistite dall'Ufficio relazioni internazionali dell'Università, Kore International Relations Office (KIRO).
2. Sulla base degli articoli 11, comma 1c, e 18 del Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di studi riconosce, su indicazione della Commissione didattica, nella misura massima possibile, tutti i crediti formativi acquisiti dagli studenti durante periodi di soggiorno all'estero nell'ambito di progetti di mobilità Erasmus+, Erasmus+ for traineeships o similari, e di accordi con Università ed enti pubblici e privati stranieri per lo svolgimento di attività di tirocinio e stage.
3. Il referente Erasmus di corso per studenti *incoming* e *outgoing*, di concerto con il Kiro, istruisce le pratiche per il riconoscimento di tali crediti.
4. Il docente referente Erasmus ha il compito di:
 - supportare le attività degli studenti interni *outgoing* che hanno optato per programmi di mobilità internazionale;
 - supportare le attività degli studenti esteri *incoming* che frequentano il Corso, proponendo eventualmente la nomina di un tutor accademico scelto tra i docenti di ruolo del Corso di Laurea.

Art. 15

Riconoscimento certificazioni linguistiche

1. Le eventuali certificazioni linguistiche, conseguite al di fuori dell'Ateneo, verranno esaminate dal Centro Linguistico Interfacoltà Kore (CLIK). Le certificazioni devono essere presentate al momento dell'immatricolazione, secondo quanto previsto dall'Art. 14 commi 1 e 2 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo. Non saranno prese in considerazione le certificazioni conseguite due anni prima della richiesta di riconoscimento. Esse inoltre devono essere corrispondenti almeno a un livello B1 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue.
2. Per quanto non esplicitato, si fa riferimento al Regolamento d'Ateneo per le certificazioni linguistiche.

Art. 16

Articolazione delle attività, calendario e sessioni di esami

1. L'articolazione delle attività nel corso dell'anno accademico si svolge secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del Regolamento-quadro, i cui criteri sono di seguito, per chiarezza, riportati.
2. Criteri relativi a tutte le annualità:
 - a. il secondo semestre è avviato non oltre il 15 febbraio;
 - b. gli insegnamenti annuali (12 CFU) possono essere assegnati ad un massimo di due docenti e distribuiti su base annuale previa autorizzazione del Senato accademico per i moduli inferiori a 6 crediti;
 - c. nella calendarizzazione delle lezioni, si utilizzano di norma tutte le fasce orarie rese disponibili dall'Ateneo, ed in modo particolare tutte quelle comprese tra le ore nove e le ore diciotto di tutti i giorni feriali, tranne il sabato; ove possibile, al fine di agevolare gli studenti pendolari sarà evitata la fascia oraria del venerdì pomeriggio;
 - d. non si svolgono lezioni di uno stesso insegnamento per oltre 2,5 ore consecutive nella stessa giornata;
 - e. ove possibile, sarà evitato di calendarizzare un'unica lezione in un'unica giornata.

3. Criteri per il primo anno del corso:

- a. le attività didattiche curriculari non possono essere avviate prima del termine regolare di immatricolazione fissato dal Rettore nell'annuale Manifesto degli Studi, e comunque prima della data del 1° ottobre indicata all'articolo 19 del Regolamento didattico di Ateneo. Esse devono in ogni caso essere avviate entro il 5 novembre.
- b. nel secondo semestre deve essere riservato alle attività didattiche un periodo non inferiore a 100 giorni di calendario, al lordo delle interruzioni per festività.

4. Criteri per le annualità successive alla prima:

- a. è assicurato un equilibrio di massima tra il numero di crediti previsto nel primo semestre e quello assegnato al secondo semestre, con una differenza non superiore a 6 crediti;
- b. le attività didattiche curriculari del primo semestre sono avviate entro il mese di settembre di ogni anno con gli studenti già immatricolati;
- c. in ogni semestre deve essere riservato alle attività didattiche un periodo non inferiore a 100 giorni di calendario, al lordo delle interruzioni per festività.

5. Criteri di massima per l'articolazione del calendario di esami:

- a. nell'anno accademico è prevista una sessione ordinaria di esame per ciascun semestre;
- b. a ciascuna sessione ordinaria di esami è assegnato un periodo non superiore a cinquanta giorni di calendario, durante il quale non devono essere previste attività didattiche curriculari;
- c. la sessione ordinaria invernale d'esame è costituita di due appelli;
- d. nelle sessioni ordinarie d'esame, devono intercorrere almeno 10 giorni di calendario tra la conclusione delle lezioni semestrali di un insegnamento e la data del primo appello d'esame dello stesso;
- e. la sessione ordinaria estiva d'esame può essere costituita di due o tre appelli;
- f. una sessione straordinaria di esami è prevista nel mese di settembre;
- g. nella sessione straordinaria è previsto un terzo appello riservato agli studenti lavoratori, al quale sono inoltre ammessi i laureandi, i fuori corso e ripetenti, gli studenti con disabilità, quelli che siano genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, gli studenti Erasmus *incoming* e *outgoing* e in generale coloro che sono esposti a ritardi nel percorso di studi. Si considerano laureandi gli studenti che abbiano conseguito almeno 150 crediti;
- h. in tutte le sessioni, tra il giorno di inizio del primo appello e il giorno di inizio del secondo appello devono intercorrere non meno di sette giorni di calendario;
- i. soltanto durante la sessione straordinaria di esami possono essere svolte concomitanti attività didattiche.
- j. Per quanto non esplicitato si rimanda agli artt. 5-9 del Regolamento-quadro sul Calendario delle Attività Didattiche e sulla Trasparenza delle Procedure di valutazione degli apprendimenti (Testo coordinato con lo Statuto e con il Regolamento generale di Ateneo ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Generale emanato con D. P. n. 19 dell'8 gennaio 2024).

Art. 17

Prova finale

- 1. L'Ufficio Carriera dello studente e ricerca valuta le condizioni di ammissibilità dello studente all'esame finale e determina il voto di partenza con cui lo studente viene presentato in seduta di laurea. Per il conseguimento della laurea triennale, lo/a studente/ssa deve superare una prova finale (3 CFU).

Come previsto dall'articolo 12 del Regolamento-quadro, la prova finale consiste nella redazione di un breve elaborato in forma di rapporto finale critico, preso in carico da un/a docente relatore/trice, avente ad oggetto le attività di studio, di tirocinio, di stage o di apprendistato in Italia o all'estero direttamente vissute dallo/a studente/ssa. Lo studente/ssa deve concordare la tematica con il docente relatore almeno 6 mesi prima della data della prova finale.

- L'elaborato finale può avere prevalente forma scritta e documenta l'attività svolta, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento-quadro. Il rapporto è quindi sinteticamente esposto dallo studente in occasione della seduta di laurea, con l'assistenza del relatore o di un altro docente.
- Le tesi a carattere sperimentale non sono ammesse nei corsi triennali.
- Per l'ammissione alla prova finale lo studente, oltre ad avere adempiuto agli altri obblighi concernenti lo *status* di studente dell'UKE, deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Spetta agli Uffici di riferimento attestare la regolarità degli atti a supporto e l'assenza di motivi ostativi all'ammissione alla prova stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento Didattico di Ateneo.
- Qualora lo studente raggiunga la votazione massima prevista dall'ordinamento accademico, la commissione ha facoltà di attribuire la lode. L'attribuzione della lode richiede il voto unanime della commissione.
- Per le norme redazionali si rimanda a quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo e alle Linee guida pubblicate sulla pagina web del Corso.

Art. 18

Diploma Supplement

In base all'art. 59.3 della Carta della Qualità di Ateneo 4.1, a conclusione degli studi ed al conseguimento del titolo finale, deve essere previsto il rilascio agli studenti del *Diploma Supplement* (supplemento al diploma di ogni titolo di studio) che illustri il titolo acquisito, i risultati di apprendimento raggiunti e il contesto, il livello, il contenuto e lo stato degli studi che sono stati seguiti e completati con successo.

Art. 19

Gruppo di Riesame del Corso di Studi

1. Il Gruppo di Riesame del Corso di Studi – istituito con l'art. 5 del Regolamento Quadro sulle Funzioni e il Coordinamento dei Corsi di Studio – partecipa al processo di assicurazione della Qualità secondo le linee guida dell'Agenzia nazionale e i documenti ministeriali.
2. Esso è composto da cinque membri: il Coordinatore del Corso di studi, che lo presiede; il docente responsabile del sistema di AQ del Corso di Studi; due rappresentanti degli studenti su base elettiva; un rappresentante del personale amministrativo addetto al Corso, come reso pubblico sul sito web dell'Università nelle pagine del Corso di Laurea.
3. Ai sensi dell'art. 80.1 della Carta della Qualità di Ateneo 4.1, funzione principale del Gruppo di Riesame è l'individuazione dei fattori di malfunzionamento dei programmi di studio e l'indicazione – al Consiglio di Corso di Studi – di proposte per il loro miglioramento continuo, elaborate sulla base dell'analisi delle opinioni espresse dagli studenti sulla valutazione della didattica condotta dalla commissione Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento.

Art. 20

Pari opportunità

1. In accordo con l'art. 4 del Codice Etico e con l'art. 5.2 della Carta della Qualità, il Corso di Laurea ripudia ogni forma di discriminazione legata a misoginia, eterosessismo, genderismo, razzismo, xenofobia, glottofobia, abilismo, etaismo o convinzioni politiche, e - in collaborazione con il Comitato Etico dell'Università - si impegna a garantire in ogni modo pari opportunità di espressione e riconoscimento culturale, di accesso al sapere e di successo formativo a tutte le differenze, di cui promuove il rispetto e la valorizzazione.
2. Gli studenti con bisogni educativi speciali devono contattare il KODIS - Gruppo di Consulenza per la Disabilità e i DSA dell'Ateneo - all'inizio dell'anno accademico per poter fruire di servizi personalizzati.
3. I docenti del Corso di Laurea, di intesa con il KODIS, sono chiamati a promuovere forme di didattica inclusiva e, laddove possibile, a fornire materiali didattici compensativi per gli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.
4. In sede di esame, previa comunicazione ai docenti interessati attraverso il KODIS, agli studenti con disabilità e DSA sono garantiti i diritti acquisiti per legge.

Art. 21

Ombudsman

Ai sensi dell'art. 78 della Carta della Qualità di Ateneo 4.1, gli studenti possono rivolgersi all'Ombudsman per manifestare qualsiasi lamentela, insoddisfazione o conflitto riguardante il funzionamento del corso o, più in generale, ogni questione relativa al diritto allo studio o qualunque violazione del Codice Etico dell'Ateneo.

Art. 22

Richiesta informazioni e comunicazioni via email

1. Lo studente è tenuto a rivolgere ogni richiesta di informazioni e/o chiarimenti ai docenti o agli Organi di Amministrazione in forma scritta ed esclusivamente dall'account email istituzionale, che gli viene assegnato al momento dell'iscrizione. Pertanto, saranno prese in considerazione solo le comunicazioni inviate utilizzando l'indirizzo email istituzionale unikorestudent.it.
2. In rispetto della normativa vigente in materia di privacy, i docenti e il personale amministrativo della Segreteria didattica non possono fornire informazioni di alcun tipo a terzi.

Art. 23

Approvazione, validità e modifiche al Regolamento

1. Il Presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione e dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Enna "Kore" e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Senato Accademico, è emanato dal Rettore.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di Laurea ed ha validità annuale in quanto viene adeguato annualmente all'Offerta Formativa e, di conseguenza, è legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione al Corso di Laurea.
3. Qualora si rendesse necessario, il presente Regolamento potrà essere modificato anche durante l'anno accademico in corso. Le modifiche apportate avranno effetto nel momento in cui verrà data comunicazione nella homepage del Corso di Laurea.

4. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 24

Pubblicità e informazione

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del Corso di Laurea in Lettere nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti del Dipartimento e di Ateneo.
2. Il Corso di Studio pubblicizza i procedimenti relativi allo svolgimento della didattica e alla sua gestione organizzativa. È consultabile il suo sito web: <https://uke.it/didattica/corsi/lettere>.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento Quadro del Dipartimento adeguato con D.P. dell'8 gennaio 2024, nonché alla Carta della Qualità (edizione 11 Dicembre 2023. Revisione 4.1).